



# COMUNE DI VAGLIA

Provincia di Firenze

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DI RECLAMI E MEDIAZIONI IN CAMPO TRIBUTARIO**

Approvato con delib. C.C. n. 26 del 27.04.2018

1. Ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dal *Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156*, viene istituita la *Commissione per la gestione di reclami e mediazioni* (d'ora in avanti indicata semplicemente come "Commissione"). Tale Commissione ha dimensione sovra comunale, giusta apposita convenzione fra gli Enti coinvolti, che può essere ampliata in qualsiasi momento a Comuni che ne facciano esplicita richiesta.
2. La Commissione ha il compito di analizzare i ricorsi / reclami notificati agli Enti coinvolti e di formulare per ognuno di essi un parere dettagliato in merito ad ammissibilità, accoglimento totale o parziale, accoglimento dell'eventuale proposta di mediazione o formulazione di proposta da sottoporre al contribuente. Tale parere viene comunicato al Funzionario Responsabile dell'Ente interessato, cui spetta comunque la decisione finale nonché la comunicazione al ricorrente dell'esito dell'esame.
3. La Commissione è composta da un dipendente comunale addetto all'Ufficio Tributi, o similare, per ogni Comune firmatario della Convenzione. Il dipendente viene individuato dal Responsabile del Servizio Tributi, o come denominato nel Comune di riferimento, che comunica tale nominativo – nonché eventuali variazioni dello stesso – al Comune capofila, come individuato nella convenzione.
4. Nel corso della prima riunione di ogni anno, la Commissione elegge il proprio Presidente. La carica è rinnovabile senza limite alcuno, fermo restando quanto al periodo precedente.
5. La Commissione è competente per tutte le controversie di valore non superiore a ventimila euro, per le quali la presentazione di ricorso produce anche gli effetti di un *reclamo* a decorrere dal 1° Gennaio 2016. I ricorsi presentati a partire da tale data possono contenere anche una proposta di *mediazione* con rideterminazione dell'ammontare della spesa.



## COMUNE DI VAGLIA

Provincia di Firenze

6. Ai fini della determinazione del valore della lite, di cui al precedente comma,:
  - a) si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto;
  - b) nel caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
  - c) Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.
  
7. La Commissione valuta tutti i ricorsi presentati al protocollo di tutti i Comuni firmatari della convenzione. Poiché i ricorsi non risultano procedibili fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla loro notifica e in tale periodo gli atti impugnati si intendono sospesi d'ufficio, la Commissione deve garantire una seduta almeno con cadenza bimestrale.
  
8. Le riunioni della Commissione sono convocate da parte del Presidente anche previo sollecito di qualsiasi Ente coinvolto, tenuto a comunicare al Presidente il più celermente possibile:
  - a) la data di presentazione di un ricorso tributario;
  - b) l'oggetto del contendere;
  - c) l'eventuale presenza di proposta di mediazione.

Le riunioni si possono tenere presso uno qualsiasi dei Comuni coinvolti, preferendo un sistema di rotazione, e devono svolgersi in orario di lavoro, salvo particolari casi documentabili. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale.
  
9. Le comunicazioni fra i membri della Commissione possono avvenire con qualsiasi strumento fornito dall'amministrazione, preferibilmente in modo scritto e via posta elettronica. Stesso dicasi per l'avviso di convocazione della Commissione stessa.
  
10. L'avviso di convocazione della Commissione deve contenere:
  - a) orario e luogo della riunione;
  - b) elencazione dettagliata dei ricorsi / reclami che dovranno essere analizzati.
  
11. La Commissione si intende validamente costituita se sono presenti quantomeno due membri della stessa. Nessun compenso è previsto per la partecipazioni alle riunioni della



## COMUNE DI VAGLIA

Provincia di Firenze

Commissione, fermo restando che l'Ente di appartenenza deve garantire al proprio dipendente o l'utilizzo di mezzo di servizio oppure il rimborso di documentate spese di viaggio e missione sostenute, purché previamente autorizzate.

12. La Commissione analizza ogni ricorso / reclamo presentato stabilendo:

- a) primariamente, se il ricorso / reclamo risulta o meno ammissibile;
- b) la presenza di elementi che possano portare ad un suo accoglimento totale o parziale;
- c) la congruità e liceità dell'eventuale proposta di mediazione in esso contenuta;
- d) la possibilità di proporre al contribuente una mediazione;

tenendo conto dell'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa tributaria, del principio di economicità dell'azione amministrativa. All'uopo, ogni membro della Commissione è tenuto a produrre tutta quella documentazione in suo possesso (sentenze, pronunciamenti, normative, circolari ecc.) riguardante i casi in esame utile alla formulazione del parere.

13. L'analisi dei ricorsi deve concludersi con la formazione di un parere dettagliato in merito all'ammissibilità e all'accoglimento totale o parziale del reclamo e dell'eventuale mediazione, con riferimento alle norme giuridiche, alla giurisprudenza esistente nonché ad ogni altro elemento si ritenga utile al fine di garantire al Responsabile del Tributo competente la decisione ultima in merito all'annullamento totale o parziale del provvedimento ovvero alla prosecuzione del contenzioso in Commissione Tributaria.

14. Spetta in ogni caso al Funzionario Responsabile competente la decisione finale nonché la comunicazione al ricorrente di tale decisione. La decisione deve essere parimenti comunicata al Presidente della commissione.